



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DE CARLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2025

Introduzione dell’articolo 20-*bis* della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e disposizioni in materia di istituzione della rete delle Città madri del *made in Italy* e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 27 dicembre 2023, n. 206, ha introdotto un quadro organico di disposizioni volte alla valorizzazione, alla promozione e alla tutela del *made in Italy*, quale elemento distintivo della produzione nazionale e strumento di riconoscibilità e prestigio internazionale. Il presente disegno di legge si inserisce in tale cornice normativa, con l'obiettivo di riconoscere e valorizzare i territori che hanno avuto un ruolo pionieristico nella nascita del concetto di « *made in Italy* ».

Nel 2012, la società Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) individuava il « *made in Italy* » quale terzo marchio al mondo per notorietà. In passato, la nascita di tale indicazione è stata erroneamente collocata nel ventesimo secolo, mentre recenti documenti storici attestano il suo uso già alla fine del secolo precedente. In particolare, il comune di Calalzo di Cadore, già dal 1897, attraverso l'attività della ditta di Carlo Enrico Ferrari, avviò la produzione di occhiali destinati all'esportazione, recanti l'indicazione « *made in Italy* », anticipando di decenni l'affermazione di tale dicitura come marchio di qualità e di origine. Il primato di Calalzo di Cadore, testimoniato da documentazione storica e da una solida tradizione industriale, costituisce una pietra miliare del riconoscimento e dell'affermazione del prodotto italiano nel mondo. Con il presente disegno di legge si intende valorizzare i luoghi che hanno avuto un ruolo documentato nella fase storica di affermazione del *made in Italy*, riconoscendone l'importanza quale elemento fondativo della nostra identità produttiva. Si tratta, pertanto, di un intervento di attuazione e integrazione della legge quadro sul *made in Italy* (legge 27 di-

cembre 2023, n. 206), finalizzato a valorizzare le radici storiche e industriali che costituiscono il fondamento del successo delle produzioni italiane.

In particolare, l'articolo 1 modifica la legge 27 dicembre 2023, n. 206, inserendo un nuovo articolo 20-*bis* che istituisce, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la Rete delle Città madri del *made in Italy*. Per la partecipazione alla Rete sono individuati tre requisiti fondamentali: *a)* uso pionieristico dell'indicazione « *made in Italy* » in epoca anteriore all'anno 1925, criterio che valorizza le radici più antiche del fenomeno e che trova in Calalzo di Cadore il caso emblematico (con l'uso documentato dal 1897); *b)* ruolo determinante nello sviluppo di una filiera produttiva poi affermata a livello nazionale e internazionale; *c)* presenza di musei, archivi o centri di documentazione che custodiscano la memoria storica di tale tradizione. Al comma 2, inoltre, si riconosce formalmente Calalzo di Cadore (Belluno) come Città madre del *made in Italy*, nonché primo comune a soddisfare i suddetti requisiti, mentre il comma 3 demanda a un decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina delle modalità di riconoscimento e di partecipazione alla Rete, nonché l'utilizzo del marchio celebrativo.

All'articolo 2 si prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero della cultura, promuova iniziative di valorizzazione delle Città madri del *made in Italy*. Tali iniziative possono comprendere: campagne di comunicazione in Italia e all'estero; supporto a musei e centri di documentazione; percorsi tu-

ristico-culturali tematici. Viene inoltre istituito un marchio celebrativo collettivo « Città madre del *made in Italy* », che viene concesso in uso ai comuni facenti parte della Rete, quale strumento di riconoscibilità, promozione e *marketing* territoriale.

Con l'articolo 3 si stabilisce che, in occasione del riconoscimento di un comune come Città madre del *made in Italy*, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* autorizzi l'esposizione di una targa ufficiale recante la dicitura « Città madre del *made in Italy* ». Tale targa costituisce un simbolo di riconoscimento istituzionale e un elemento di visibilità per la comunità locale, la cui re-

alizzazione materiale e la cui esposizione restano a carico del comune interessato.

L'articolo 4, infine, prevede l'emissione, da parte di Poste italiane Spa, di uno o più francobolli celebrativi dedicati alle Città madri del *made in Italy*, che verranno inseriti nella serie tematica « Eccellenze del sistema produttivo ed economico ». Questa iniziativa ha lo scopo di rendere omaggio alle realtà storiche che hanno rappresentato l'origine del *made in Italy*, mentre la definizione tecnica e artistica del francobollo è demandata a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Introduzione dell'articolo 20-bis della legge
27 dicembre 2023, n. 206)*

1. Dopo l'articolo 20 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, è inserito il seguente:

« Art. 20-bis. – (*Rete delle Città madri del made in Italy*) – 1. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituita la Rete delle Città madri del *made in Italy*, della quale fanno parte i comuni che hanno svolto un ruolo storico e documentato nella nascita e diffusione dell'indicazione “*made in Italy*”. La partecipazione alla Rete è disposta con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della cultura, sulla base dei seguenti requisiti:

a) un uso documentato dell'indicazione “*made in Italy*” in epoca anteriore all'anno 1925, apposta su una o più produzioni locali al fine di attestare l'origine nazionale delle stesse;

b) un ruolo determinante nello sviluppo di una filiera produttiva affermatasi a livello nazionale e internazionale;

c) la presenza di musei, archivi, centri di documentazione o percorsi culturali che testimonino e valorizzino tale tradizione.

2. Il comune di Calalzo di Cadore, in provincia di Belluno, è riconosciuto quale Città madre del *made in Italy* per il primo uso documentato, a partire dal 1897, dell'indicazione di origine nazionale “*made in Italy*” ».

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge e disciplina altresì le modalità di riconoscimento e di partecipazione dei comuni alla Rete delle Città madri del *made in Italy*, nonché i criteri di utilizzo del marchio celebrativo di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Valorizzazione e promozione delle Città madri del made in Italy)

1. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della cultura, può promuovere iniziative di valorizzazione delle Città Madri del *made in Italy*, attraverso campagne di comunicazione nazionale e internazionale, attività di sostegno a musei e a centri di documentazione, nonché la realizzazione di percorsi tematici turistico-culturali. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I comuni facenti parte della Rete di cui all'articolo 20-*bis* della legge 27 dicembre 2023, n. 206, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, possono istituire un marchio celebrativo recante il nome del comune e la dicitura « Città madre del *made in Italy* », da utilizzare per finalità culturali, turistiche e istituzionali.

Art. 3.

(Autorizzazione all'esposizione di una targa celebrativa)

1. In occasione del riconoscimento di un comune quale Città madre del *made in Italy*, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* autorizza l'esposizione di una targa celebrativa ufficiale recante lo stemma del comune

e la dicitura « Città madre del *made in Italy* ».

2. La targa è collocata presso la sede municipale o in altro luogo di particolare rilevanza storica o culturale individuato dall'amministrazione comunale.

Art. 4.

(Emissione di francobolli celebrativi)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio storico e culturale delle Città madri del *made in Italy*, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può disporre l'emissione, da parte di Poste italiane Spa, di uno o più francobolli celebrativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I francobolli di cui al comma 1 sono inseriti nella serie tematica « Eccellenze del sistema produttivo ed economico » e dedicati, in edizioni anche successive, ai comuni riconosciuti quali Città madri del *made in Italy*.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le caratteristiche tecniche e artistiche dei francobolli di cui al comma 1, nonché le modalità di emissione e distribuzione.

